

dossier

7 febbraio 2019

LEGGE ELETTORALE:

**PER UNA DETERMINAZIONE
DEI COLLEGI INDIPENDENTE
DAL NUMERO
DEI PARLAMENTARI**

Edizione provvisoria

Note sull'A.S. n. 881-A



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, giustizia e cultura

TEL. 06 6706-2451 - studii@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 81/1



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Istituzioni

Tel. 06 6760-3855 - st_istituzioni@camera.it -  [@CD_istituzioni](https://twitter.com/CD_istituzioni)

Dossier n. 59/1

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

INTRODUZIONE	5
CRITERIO DI DETERMINAZIONE DEI COLLEGI	5
UNA PRELIMINARE DISAMINA: I COLLEGI UNINOMINALI DI VALLE D'AOSTA, TRENTINO-ALTO ADIGE, MOLISE.....	7
LA RIPARTIZIONE DI COLLEGI UNINOMINALI NELLE ALTRE REGIONI, PER IL SENATO	10
LA RIPARTIZIONE DI COLLEGI UNINOMINALI NELLE ALTRE CIRCOSCRIZIONI, PER LA CAMERA DEI DEPUTATI.....	16
UNA DELEGA AL GOVERNO PER LA DETERMINAZIONE DEI COLLEGI.....	23

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICATIVI (VIGENTE DETERMINAZIONE DEI COLLEGI)

<i>Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017 Assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e ai collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione nonché alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei deputati</i>	<i>29</i>
---	-----------

<i>Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017 Assegnazione alle regioni del territorio nazionale e ai collegi plurinomiali di ciascuna regione nonché alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica.....</i>	<i>37</i>
--	-----------

INTRODUZIONE

Il disegno di legge **A.S. n. 881-A**, del quale la Commissione Affari costituzionali del Senato ha concluso (senza modificazioni) l'esame in sede referente il 30 gennaio 2019, reca "*Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari*".

Le novelle proposte *non* incidono sulla configurazione per così dire 'mista' del sistema elettorale approntato nel 2017 né sulle proporzioni interne di quel *mix* di maggioritario uninominale (valevole per l'assegnazione di circa il 36,8 per cento dei seggi) e proporzionale plurinominale.

Le novelle incidono di contro sulla formulazione del **criterio di determinazione dei collegi**, in modo che non sia più individuato dalla legge in prestabilito numero fisso.

La finalità è rendere tale criterio di determinazione, **'a scorrimento' rispetto al numero di parlamentari cioè applicabile indipendentemente da quale sia quel numero** – senza che si rendano dunque necessarie modifiche ed aggiustamenti ulteriori della legge elettorale, qualora il numero dei parlamentari dovesse essere modificato (con riforma costituzionale).

CRITERIO DI DETERMINAZIONE DEI COLLEGI

Il dispositivo proposto dal disegno di legge si impernia sulla determinazione dei collegi uninominali.

Esso prevede una indicazione non già numerica fissa dei collegi uninominali bensì riferita, quale sua frazione, al numero totale (quale che esso sia) dei deputati e senatori.

In particolare, prevede **un numero di collegi uninominali pari a tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni**, con arrotondamento (all'unità inferiore per la Camera, all'unità più prossima per il Senato).

Le circoscrizioni non sono modificate. Dunque sono regionali per il Senato. Per la Camera, esse permangono 28, coincidenti con il territorio delle Regioni salvo alcune Regioni più popolose, per le quali si hanno più circoscrizioni: 4 per la Lombardia; 2 per il Piemonte, Veneto, Lazio, Campania, Sicilia.

Per la puntuale determinazione dei collegi – sia uninominali sia i restanti plurinominali – il disegno di legge prevede una delega legislativa (v. *infra*), per il caso intervenisse una modificazione con legge costituzionale del numero dei parlamentari.

In assenza di riforma costituzionale del numero dei parlamentari, permane la determinazione dei collegi plurinominali quale recata dal decreto legislativo n. 189 del 2017 e dai d.P.R. attuativi del 28 dicembre 2018.

L'intervento normativo consiste dunque principalmente nella **sostituzione delle disposizioni della legge n. 165 del 2017 che prevedano un numero fisso di collegi uninominali**, con la previsione del rapporto di tre ottavi, sopra ricordato.

Verrebbe così meno, della legge n. 165 del 2017, la puntuale e prestabilita determinazione numerica di collegi uninominali: 232 collegi e seggi alla Camera (comprensivi di 1 collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino Alto-Adige); 116 collegi e seggi al Senato (comprensivi di 1 collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino-Alto Adige).

Quanto alla determinazione numerica dei collegi plurinominali, la legge n. 165 del 2017 ha previsto, com'è noto, una delega legislativa, esercitata la quale (con decreto legislativo n. 189 del 2017) sono risultati 63 collegi plurinominali per la Camera, 33 per il Senato.

Rispetto alla legge del 2017, diversa modalità di determinazione era stata nella precedente legge elettorale che aveva predisposto un sistema 'misto' (ancorché in diversa proporzione tra le due componenti maggioritaria e proporzionale), ossia la cd. 'legge Mattarella' (**leggi n. 276 e n. 277 del 1993**).

Essa prevede, onde determinare i seggi da attribuire sulla quota maggioritaria e sulla quota proporzionale, non un numero fisso bensì un **rapporto percentuale** (per la Camera: attribuzione in ogni circoscrizione del settantacinque per cento del totale dei seggi nell'ambito di altrettanti collegi uninominali; per il Senato: ripartizione del territorio di ciascuna Regione in collegi uninominali pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla Regione, con arrotondamento per difetto).

Il disegno di legge intende – riferisce la sua relazione illustrativa – ripristinare, pur diversamente impostato, un meccanismo di determinazione affine a quello del 1993.

La relazione illustrativa del disegno di legge riferisce che la sostituzione del numero predefinito di collegi-seggi uninominali, con il rapporto riferito al totale dei seggi circoscrizionali, assicura "dati numerici che, in mancanza della variazione costituzionale del numero dei parlamenti, sono **identici** a quelli attualmente stabiliti, mentre, in presenza di una variazione del numero dei parlamentari, risultano proporzionalmente ridotti".

Il disegno di legge pare in effetti volto a predisporre uno strumento applicativo in raccordo con alcune iniziative legislative costituzionali in corso di esame, prospettanti una riduzione del numero dei parlamentari (a 400 deputati e 200 senatori elettivi, dei quali 8 deputati e 4 senatori eletti dalla circoscrizione Estero, nelle proposte delle quali la Commissione Affari costituzionali ha avviato l'esame il 16 ottobre 2018, concludendolo il 19 dicembre 2018: A.S. n. 214, n. 515 e n. 805-A; cfr. l'apposito *dossier* dei Servizi Studi di Camera e Senato, *Riduzione del numero dei parlamentari*).

UNA PRELIMINARE DISAMINA: I COLLEGI UNINOMINALI DI VALLE D'AOSTA, TRENINO-ALTO ADIGE, MOLISE

Per esaminare più in dettaglio il meccanismo di determinazione ora proposto dal disegno di legge, vale preliminarmente enucleare la 'specialità' di disciplina prevista per Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Molise.

La **Valle d'Aosta** dispone, secondo la norma vigente, di 1 collegio uninominale, sia alla Camera sia al Senato.

Tale numero beninteso non viene mutato dal disegno di legge.

Sotto il profilo della formulazione del testo, potrebbe rammentarsi come, in relazione al numero dei collegi da ripartire nelle circoscrizioni nazionali, l'articolo 1, comma 2, del d.P.R. n. 361 del 1957 quale oggi vigente, nello stabilire "fermo restando quanto disposto dall'articolo 2" intende escludere la circoscrizione (e, quindi, il collegio) della Valle d'Aosta dalla previsione in base alla quale nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti 231 collegi uninominali.

Il totale dei collegi uninominali in base al sistema vigente è infatti pari a 232, *incluso* il collegio unico maggioritario della circoscrizione Valle d'Aosta.

Nel momento in cui si sostituisca il numero fisso di collegi uninominali indicati nella legge con un numero da determinare con la proporzione dei tre ottavi, come prevede il disegno di legge, *potrebbe valutarsi l'opportunità, per evitare una possibile incertezza in sede applicativa, di modificare le parole "fermo restando quanto disposto dall'articolo 2" con le parole: "fatta eccezione per la circoscrizione Valle d'Aosta per la quale resta fermo quanto disposto dall'articolo 2"*.

In tale modo risulterebbe con maggiore chiarezza che la proporzione dei tre ottavi vada calcolata su 617 seggi (nel vigente articolo 56 della Costituzione) o su 391 seggi (ove l'articolo 56 della Costituzione fosse modificato, con una riduzione del numero dei deputati a 400, come prospettato da alcune iniziative legislative costituzionali in corso di esame),

detratto quindi il seggio della Valle d'Aosta dal totale nazionale (ed esclusi, si intende, i seggi attribuiti alla circoscrizione Estero).

Tale impostazione è stata seguita nella definizione delle tabelle presenti nel presente *dossier* (v. *infra*).

Il **Trentino Alto-Adige** dispone, secondo la norma vigente, di 6 collegi uninominali, sia alla Camera sia al Senato.

Il disegno di legge prevede un meccanismo di ripartizione in collegi uninominali pari "alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione", con arrotondamento all'unità superiore, per la Camera dei deputati; ovvero corrispondente "al numero pari immediatamente inferiore" al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione, per il Senato.

Non si ha, anche in questo caso, determinazione di un numero fisso; esso è bensì riferito ai seggi spettanti alla circoscrizione di quella Regione.

Poiché i seggi spettanti sono attualmente 11 per la Camera, 7 per il Senato, l'applicazione del nuovo criterio di determinazione condurrebbe al medesimo risultato attuale: 6 collegi uninominali.

Nell'ipotesi perseguita dall'iniziativa legislativa costituzionale in corso di esame, quale approvata dal Senato in prima lettura (di una riduzione del numero dei parlamentari a 400 deputati e 200 senatori elettivi), i seggi spettanti al Trentino-Alto Adige diverrebbero 7 per la Camera, 6 per il Senato (*rectius* 3 per la Provincia autonoma di Bolzano e 3 per la Provincia autonoma di Trento).

Conseguentemente l'applicazione del nuovo criterio darebbe il risultato di 4 collegi uninominali, sia per la Camera sia per il Senato (2 per la Provincia autonoma di Bolzano e 2 per la Provincia autonoma di Trento).

Per inciso e per altro riguardo, può valere ricordare come il disegno di legge incida altresì su uno specifico profilo: la soglia di sbarramento per le liste (singole oppur collegate ad una coalizione) rappresentative di **minoranze linguistiche riconosciute**, presentate esclusivamente in una Regione ad autonomia speciale il cui Statuto preveda, per tali minoranze, una particolare tutela.

Per siffatte liste, la legge n. 165 del 2017 prevede una possibile clausola alternativa rispetto alla soglia di sbarramento speciale (20 per cento dei voti validi espressi nella Regione) valevole per tali coalizioni e liste.

La clausola speciale vigente consiste nell'aver conseguito eletti "in almeno due" collegi uninominali della circoscrizione.

Il disegno di legge modifica tale previsione, sostituendola con quella del conseguimento di eletti "in **almeno un quarto**" dei collegi uninominali della circoscrizione, **con arrotondamento** all'unità superiore.

Secondo la vigente determinazione, facendo specifico riferimento al Trentino-Alto Adige, i collegi uninominali sono 6, si è ricordato.

La nuova previsione non segnerebbe una variazione tra i "due eletti" e "gli eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali", per effetto dell'arrotondamento.

Viceversa, qualora il numero dei collegi uninominali si riducesse a 4 per effetto di una riduzione del numero dei parlamentari (a 400 deputati) quale perseguita da alcune iniziative legislative costituzionali in corso di esame, il nuovo criterio segnerebbe una variazione, diminuendo la clausola ad un unico eletto.

Il **Molise** dispone, secondo la norma vigente, di 3 seggi alla Camera (dei quali 2 uninominali) e 2 seggi al Senato (dei quali 1 uninominale).

Anche in questo caso il disegno di legge viene a sopprimere la predeterminazione numerica fissa dei collegi uninominali.

Per la Camera, il numero di due collegi uninominali è sostituito con la generale previsione che "le circoscrizioni in cui sono assegnati tre deputati sono ripartite in due collegi uninominali".

Tale previsione vale per il Molise (assegnatario di tre seggi alla Camera) che dunque non registrerebbe variazione nella attuale configurazione dei collegi uninominali.

La novella aggiunge la previsione che le circoscrizioni cui sono assegnati due deputati, siano costituite in un unico collegio uninominale.

Siffatta previsione si applicherebbe al Molise, qualora giungesse ad approvazione l'iniziativa di riforma costituzionale in corso di esame di riduzione del numero dei parlamentari, quale approvata dal Senato in prima lettura.

Sotto il profilo della formulazione del testo, relativamente alle modifiche apportate dal disegno di legge all'articolo 1, comma 2, del d.P.R. n. 361 del 1957, potrebbe valutarsi l'opportunità di sostituire, ovunque ricorrano, le parole "le circoscrizioni cui sono assegnati due (o tre) deputati" con le seguenti: "le circoscrizioni cui sono assegnati due (o tre) seggi".

Per il Senato, il disegno di legge fa venire meno, del pari, la previsione espressa di un collegio uninominale molisano.

La novella prevede infatti che "fatti salvi i collegi uninominali delle regioni che eleggono un solo senatore" e quelli del Trentino-Adige, i restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre Regioni "proporzionalmente alla rispettiva popolazione".

Il Molise così verrebbe – a legislazione vigente – a disporre egualmente di un collegio uninominale, acquisito con il meccanismo dei maggiori resti.

Di contro: nel disegno di legge costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari, quale approvato dal Senato in prima lettura, è previsto che il Molise abbia 2 rappresentanti senatori (senza modificazione, per questo riguardo, dell'articolo 57, terzo comma della Costituzione).

Pertanto il Molise ricadrebbe, ai fini della determinazione di un eventuale collegio uninominale, nella ripartizione complessiva tra Regioni proporzionalmente alla rispettiva popolazione.

Secondo tale ripartizione, il Molise *non* risulterebbe titolare di alcun collegio uninominale.

LA RIPARTIZIONE DI COLLEGI UNINOMINALI NELLE ALTRE REGIONI, PER IL SENATO

Dopo aver considerato i collegi uninominali di Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, rimane a dire della **ripartizione tra le altre Regioni** del numero complessivo residuo di collegi uninominali.

Tale numero, si è ricordato, non è stabilito dal disegno di legge quale fisso e predeterminato bensì nella misura di una frazione numerica – **tre ottavi** – del totale dei seggi delle circoscrizioni, con arrotondamento.

Per quanto riguarda il **SENATO**: a legislazione vigente sono previsti complessivi 116 collegi uninominali (e 33 collegi plurinominali).

Il disegno di legge prevede il criterio della ripartizione del territorio nazionale in un numero di collegi uninominali pari a "**tre ottavi** del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni regionali, con **arrotondamento all'unità più prossima**".

Deve dunque calcolarsi la frazione di tre ottavi di 309 (315 senatori elettivi meno 6 senatori della circoscrizione Estero).

Si ottiene il numero di 115,875.

Arrotondato all'unità più prossima, diviene **116**.

È il medesimo numero complessivo di collegi uninominali, quale determinato dalla legge n. 165 del 2017.

Qualora si riferisca il criterio dei tre ottavi alla variazione del numero di parlamentari quale approvato in prima lettura dal Senato, deve calcolarsi la frazione di 196 (200 senatori elettivi meno 4 senatori della circoscrizione Estero).

Si ottiene il numero di 73,5.

Arrotondato all'unità più prossima, diviene (per le regole dell'arrotondamento matematico) il numero di **74** collegi uninominali.

Dei 116 collegi uninominali previsti a legislazione vigente, 1 è per la Valle d'Aosta; 6 per il Trentino-Adige; 1 per il Molise.

Residuano 108 collegi uninominali, ripartiti secondo il criterio dei tre ottavi nel modo che segue - ripartizione che dà risultati collimanti con quelli prodotti dal decreto legislativo n. 189 del 2017 ed i successivi d.P.R. del 28 dicembre 2017 che hanno ritagliato i collegi in ottemperanza alle previsioni della legge n. 165 del 2017.

Senato della Repubblica: ripartizione vigente per Regione dei collegi uninominali (d.P.R. 28 dicembre 2017)

Piemonte	8	Marche	3
Valle d'Aosta	1	Lazio	10
Lombardia	18	Abruzzo	2
Trentino Alto Adige	6	Molise	1
Veneto	9	Campania	11
Friuli-Venezia Giulia	2	Puglia	8
Liguria	3	Basilicata	1
Emilia-Romagna	8	Calabria	4
Toscana	7	Sicilia	9
Umbria	2	Sardegna	3

Ove si faccia riferimento all'iniziativa di riforma costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari quale approvata dal Senato in prima lettura, la ripartizione dei complessivi seggi tra Regioni del Senato verrebbe a determinarsi nel modo che segue (posta una riduzione complessiva di tali collegi del 36,5 per cento, corrispondente alla riduzione del numero dei senatori elettivi a 200 lì prospettata):



SENATO: TOTALE SEGGI PER REGIONE

	Popolazione	Seggi fissi	Seggi quozienti interi	Resti	Totale seggi	Popolazione media per seggio
Italia	59.433.744		57.385.767			
			311.879			
Piemonte	4.363.916		13	309.489	14	311.708
Valle d'Aosta	126.806	1			1	126.806
Lombardia	9.704.151		31	35.902	31	313.037
Provincia aut. Bolzano	504.643	3			3	168.214
Provincia aut. Trento	524.832	3			3	174.944
Veneto	4.855.904		15	177.719	16	303.494
Friuli-Venezia Giulia	1.220.291		3	284.654	4	305.072
Liguria	1.570.694		5	11.299	5	314.138
Emilia-Romagna	4.342.135		13	287.708	14	310.152
Toscana	3.672.202		11	241.533	12	306.016
Umbria	884.268		2	260.510	3	294.756
Marche	1.541.319		4	293.803	5	308.263
Lazio	5.502.886		17	200.943	18	305.715
Abruzzo	1.307.309		4	59.793	4	326.827
Molise	313.660	2			2	156.830
Campania	5.766.810		18	152.988	18	320.378
Puglia	4.052.566		12	310.018	13	311.735
Basilicata	578.036	3			3	192.678
Calabria	1.959.050		6	87.776	6	326.508
Sicilia	5.002.904		16	12.840	16	312.681
Sardegna	1.639.362		5	79.967	5	327.872
		12	175			
			residuo 9, dunque ↗			
Totale della popolazione	59.433.744				196	303.233

(dati sulla popolazione aggiornati con il trasferimento del Comune di Sappada dal Veneto al Friuli Venezia Giulia)

Ancor riferendosi all'iniziativa di riforma costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari, quale approvata dal Senato in prima lettura, la ripartizione dei collegi uninominali del Senato verrebbe a determinarsi nel modo che segue:

	Popolazione	Collegi in numero fisso	Collegi Q.I	Resti	Totale collegi uninominali
Italia	59.433.744		58.277.463		
			844.600		
Piemonte	4.363.916		5	140.916	5
Valle d'Aosta	126.806	1			1
Lombardia	9.704.151		11	413.551	11
Provincia autonoma di Bolzano	504.643	2			2
Provincia autonoma di Trento	524.832	2			2
Veneto	4.855.904		5	632.904	6
Friuli-Venezia Giulia	1.220.291		1	375.691	1
Liguria	1.570.694		1	726.094	2
Emilia-Romagna	4.342.135		5	119.135	5
Toscana	3.672.202		4	293.802	4
Umbria	884.268		1	39.668	1
Marche	1.541.319		1	696.719	2
Lazio	5.502.886		6	435.286	7
Abruzzo	1.307.309		1	462.709	2
Molise	313.660		-	313.660	-
Campania	5.766.810		6	699.210	7
Puglia	4.052.566		4	674.166	5
Basilicata	578.036		-	578.036	1
Calabria	1.959.050		2	269.850	2
Sicilia	5.002.904		5	779.904	6
Sardegna	1.639.362		1	794.762	2
Totale della popolazione	59.433.744	5	59		74

Siffatta ripartizione 'ingloba' le previsioni sul numero minimo di senatori per Regione, contenute nel ddl costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari quale approvato dal Senato in prima lettura.

Ancora, secondo quest'ultimo disegno di legge, si evidenzerebbe la seguente ripartizione, ponendo a raffronto norma vigente e norma ventura:

Senato della Repubblica - Ripartizione dei seggi ai sensi dell'A.S. 881-A e riforma del numero dei parlamentari											
Riepilogo dei seggi assegnati nelle regioni e ripartizione in collegi uninominali e seggi proporzionali - Confronto con la legge vigente											
Circoscrizione	popolazione Censimento 2011	Riforma			VIGENTE			Riforma			VIGENTE
		196 seggi	309 seggi	74 collegi uninominali	popolazione media per coll. uninominali	116 collegi uninominali	popolazione media per coll. plurinominali	seggi da attr. c. plurinominali	Riforma	VIGENTE	
Piemonte	4.363.916	14	22	5	872.783	8	545.489	9		14	
Valle d'Aosta	126.806	1	1	1	126.806	1	126.806	-		0	
Lombardia	9.704.151	31	49	11	882.195	18	539.119	20		31	
Provincia autonoma di Bolzano	504.643	3	7	2	252.321	6	171.579	1		1	
Provincia autonoma di Trento	524.832	3		2	262.416			1		1	
Veneto	4.855.904	16	24	6	809.317	9	539.544	10		15	
Friuli-Venezia Giulia	1.220.291	4	7	1	1.220.291	2	610.145	3		5	
Liguria	1.570.694	5	8	2	785.347	3	523.564	3		5	
Emilia-Romagna	4.342.135	14	22	5	868.427	8	542.766	9		14	
Toscana	3.672.202	12	18	4	918.050	7	524.600	8		11	
Umbria	884.268	3	7	1	884.268	2	442.134	2		5	
Marche	1.541.319	5	8	2	770.659	3	513.773	3		5	
Lazio	5.502.886	18	28	7	786.126	10	550.288	11		18	
Abruzzo	1.307.309	4	7	2	653.654	2	653.654	2		5	
Molise	313.660	2	2	-	-	1	313.660	-		1	
Campania	5.766.810	18	29	7	823.830	11	524.255	11		18	
Puglia	4.052.566	13	20	5	810.513	8	506.570	8		12	
Basilicata	578.036	3	7	1	578.036	1	578.036	2		6	
Calabria	1.959.050	6	10	2	979.525	4	489.762	4		6	
Sicilia	5.002.904	16	25	6	833.817	9	555.878	10		16	
Sardegna	1.639.362	5	8	2	819.681	3	546.454	3		5	
Totale della popolazione	59.433.744	196	309	74	803.158	116	512.359	122		193	

Applicando la legge elettorale vigente al numero di 200 senatori elettivi lì previsto (ai quali sono da sottrarre 4 senatori della circoscrizione Estero), si ha la seguente configurazione dei collegi uninominali, in rapporto alla popolazione della Regione quale risultante dal censimento del 2011:

Seggi uninominali secondo il disegno di legge A.S. n. 881-A e la riforma costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari (come approvato dal Senato in prima lettura)

	popolazione	seggi uninominali	popolazione media per seggio uninominale
Friuli-Venezia Giulia	1.220.291	1	1.220.291
Calabria	1.959.050	2	979.525
Toscana	3.672.202	4	918.050
Umbria	884.268	1	884.268
Lombardia	9.704.151	11	882.195
Piemonte	4.363.916	5	872.783
Emilia-Romagna	4.342.135	5	868.427
Sicilia	5.002.904	6	833.817
Campania	5.766.810	7	823.830
Sardegna	1.639.362	2	819.681
Puglia	4.052.566	5	810.513
Veneto	4.857.210	6	809.317
Lazio	5.502.886	7	786.126
Liguria	1.570.694	2	785.347
Marche	1.541.319	2	770.659
Abruzzo	1.307.309	2	653.654
Basilicata	578.036	1	578.036
Provincia aut. Trento	524.832	2	262.416
Provincia aut. Bolzano	504.643	2	252.321
Valle d'Aosta	126.806	1	126.806
Molise	313.660	-	-
	59.433.744	74	803.158

Dai dati sopra riportati emerge, risultante dalla previsione di riduzione dei senatori nelle iniziative legislative costituzionali in corso di esame, un variabile 'formato' del collegio uninominale quanto a popolosità, nel *range* tra il collegio come configurato in Friuli-Venezia Giulia (di circa un milione duecentomila abitanti) o di contro in Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta.

Ed emerge, ove non si considerino le Regioni ora ricordate, un 'formato' del collegio uninominale che per nove Regioni è tra 800.000 e 900.000

abitanti, per due Regioni essa è sopra 900.000 abitanti, per una Regione è sopra un milione di abitanti.

LA RIPARTIZIONE DI COLLEGI UNINOMINALI NELLE ALTRE CIRCOSCRIZIONI, PER LA CAMERA DEI DEPUTATI

Anche per quanto riguarda la **CAMERA DEI DEPUTATI**, il numero dei collegi uninominali non è stabilito dal disegno di legge quale fisso e predeterminato bensì nella misura di una frazione numerica – **tre ottavi** – del totale dei seggi delle circoscrizioni, con arrotondamento (all'unità inferiore, per quel ramo del Parlamento).

Siffatta diversa determinazione, può anticiparsi, non modifica quella prevista dalla legislazione vigente.

Sotto il profilo della formulazione del testo, relativamente alle modifiche apportate all'articolo 1, comma 4, del d.P.R. n. 361 del 1957, considerato che il riferimento ai "seggi" è presente in più parti al comma 2 ivi richiamato, potrebbe valutarsi l'opportunità di sostituire le parole "i seggi di cui al comma 2" con le seguenti: "i seggi corrispondenti ai collegi uninominali di cui al comma 2".

A legislazione vigente sono previsti complessivi 232 collegi uninominali (e 63 collegi plurinominali).

Il disegno di legge prevede il criterio della ripartizione del territorio nazionale in un numero di collegi uninominali pari a "**tre ottavi** del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni nazionali, con **arrotondamento all'unità inferiore**".

Deve dunque calcolarsi la frazione di tre ottavi di 617 (630 deputati meno 12 senatori della circoscrizione Estero meno 1 deputato della Valle d'Aosta).

Si ottiene il numero di 231,375.

Arrotondato all'unità inferiore, diviene 231.

È il medesimo numero complessivo di collegi uninominali, quale determinato dalla legge n. 165 del 2017 (231 uninominali, più il collegio uninominale della Valle d'Aosta = 232).

Né viene a modificarsi la ripartizione tra Regioni di quei collegi.

Qualora si riferisca il criterio dei tre ottavi alla variazione del numero di parlamentari in corso di esame (i disegni di legge costituzionale A.S. n. 214, n. 515 e n. 805), deve calcolarsi la frazione di 391 (400 deputati meno 8 deputati della circoscrizione Estero meno 1 deputato della Valle d'Aosta).

Si ottiene il numero di 146,625.

Arrotondato all'unità inferiore, diviene il numero di **146** collegi uninominali.

Camera dei deputati: ripartizione vigente per circoscrizione dei collegi uninominali (d.P.R. 28 dicembre 2017)

Piemonte 1	9	Lazio 1	14
Piemonte 2	8	Lazio 2	7
Lombardia 1	15	Abruzzo	5
Lombardia 2	8	Molise	2
Lombardia 3	8	Campania 1	12
Lombardia 4	6	Campania 2	10
Veneto 1	8	Puglia	16
Veneto 2	11	Basilicata	2
Friuli - Venezia Giulia	5	Calabria	8
Liguria	6	Sicilia 1	9
Emilia-Romagna	17	Sicilia 2	10
Toscana	14	Sardegna	6
Umbria	3	Valle d'Aosta	1
Marche	6	Trentino - Alto Adige	6

Ove si consideri la proposta di variazione del numero dei parlamentari in corso di esame, la ripartizione dei seggi tra Regioni dei collegi uninominali risulterebbe la seguente:



Riforma riduzione numero dei parlamentari - Ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni, per la Camera dei deputati

			Ripartizione di 392 seggi			
	Circoscrizioni	popolazione censimento 2011	seggi Q.I	resti	seggi magg. resti	totale seggi
1	Piemonte 1	2.247.780	14	125.156	1	15
2	Piemonte 2	2.116.136	13	145.128	1	14
3	Lombardia 1	3.805.895	25	15.495	-	25
4	Lombardia 2	2.088.579	13	117.571	1	14
5	Lombardia 3	2.175.099	14	52.475	-	14
6	Lombardia 4	1.634.578	10	118.418	1	11
7	Veneto 1	1.932.447	12	113.055	1	13
8	Veneto 2	2.923.457	19	42.753	-	19
9	Friuli Venezia Giulia	1.220.291	8	7.363	-	8
10	Liguria	1.570.694	10	54.534	-	10
11	Emilia-Romagna	4.342.135	28	96.887	1	29
12	Toscana	3.672.202	24	33.418	-	24
13	Umbria	884.268	5	126.188	1	6
14	Marche	1.541.319	10	25.159	-	10
15	Lazio 1	3.622.611	23	135.443	1	24
16	Lazio 2	1.880.275	12	60.883	-	12
17	Abruzzo	1.307.309	8	94.381	1	9
18	Molise	313.660	2	10.428	-	2
19	Campania 1	3.054.956	20	22.636	-	20
20	Campania 2	2.711.854	17	134.382	1	18
21	Puglia	4.052.566	26	110.550	1	27
22	Basilicata	578.036	3	123.188	1	4
23	Calabria	1.959.050	12	139.658	1	13
24	Sicilia 1	2.365.463	15	91.223	-	15
25	Sicilia 2	2.637.441	17	59.969	-	17
26	Sardegna	1.639.362	10	123.202	1	11
27	Valle d'Aosta	126.806	-	126.806	1	1
28	Trentino-Alto Adige	1.029.475	6	119.779	1	7
	Totale nazionale	59.433.744	376		16	392
			numero di seggi	392		
			quoziente nazionale	151.616		
			seggi attribuiti con i quozienti interi	376		
			seggi da attribuire con i maggiori resti	16		

Conseguentemente – ove si consideri ancora quella proposta di variazione del numero dei parlamentari – la ripartizione tra circoscrizione dei collegi uninominali risulterebbe la seguente:

Camera dei deputati: Ripartizione dei seggi da attribuire in COLLEGI UNINOMINALI

Circoscrizioni	popolazione Censimento 2011	in proporzione alla popolazione				
		colle gi fissi	colle gi Q.I.	resti	collegi magg. resti	totale collegi
Piemonte 1	2.247.780		5	192.330	-	5
Piemonte 2	2.116.136		5	60.686	-	5
Lombardia 1	3.805.895		9	106.085	-	9
Lombardia 2	2.088.579		5	33.129	-	5
Lombardia 3	2.175.099		5	119.649	-	5
Lombardia 4	1.634.578		3	401.308	1	4
Veneto 1	1.932.447		4	288.087	1	5
Veneto 2	2.923.457		7	45.827	-	7
Friuli-Venezia Giulia	1.220.291		2	398.111	1	3
Liguria	1.570.694		3	337.424	1	4
Emilia-Romagna	4.342.135		10	231.235	1	11
Toscana	3.672.202		8	383.482	1	9
Umbria	884.268		2	62.088		2
Marche	1.541.319		3	308.049	1	4
Lazio 1	3.622.611		8	333.891	1	9
Lazio 2	1.880.275		4	235.915	1	5
Abruzzo	1.307.309		3	74.039	-	3
Molise	313.660	1				1
Campania 1	3.054.956		7	177.326	-	7
Campania 2	2.711.854		6	245.314	1	7
Puglia	4.052.566		9	352.756	1	10
Basilicata	578.036		1	166.946	-	1
Calabria	1.959.050		4	314.690	1	5
Sicilia 1	2.365.463		5	310.013	1	6
Sicilia 2	2.637.441		6	170.901	-	6
Sardegna	1.639.362		3	406.092	1	4
Valle d'Aosta	126.806	1				1
Trentino-Alto Adige	1.029.475	4				4
Totale nazionale	59.433.744	6	127		14	147

		AS 805 392 seggi	VIGENTE 618 seggi	AS 805 - AS 881 147 collegi uninominali	popolazione media per col.	232 collegi uninominali	VIGENTE popolazione media per col.	AS 805-AS 881 seggi da attr. c.plurinominali	VIGENTE seggi da attr. c.plurinominali
Riepilogo dei seggi assegnati nelle circoscrizioni e ripartizione in collegi uninominali e seggi proporzionali - Confronto con la legge vigente									
	Circoscrizioni								
1	Piemonte 1	15	23	5	449.556	9	249.753	10	14
2	Piemonte 2	14	22	5	423.227	8	264.517	9	14
3	Lombardia 1	25	40	9	422.877	15	253.726	16	25
4	Lombardia 2	14	22	5	417.715	8	261.072	9	14
5	Lombardia 3	14	23	5	435.019	8	271.887	9	15
6	Lombardia 4	11	17	4	408.644	6	272.429	7	11
7	Veneto 1	13	20	5	386.489	8	241.555	8	12
8	Veneto 2	19	30	7	417.636	11	265.768	12	19
9	Friuli-Venezia Giulia	8	13	3	406.763	5	244.058	5	8
10	Liguria	10	16	4	392.673	6	261.782	6	10
11	Emilia-Romagna	29	45	11	394.739	17	255.419	18	28
12	Toscana	24	38	9	408.022	14	262.300	15	24
13	Umbria	6	9	2	442.134	3	294.756	4	6
14	Marche	10	16	4	385.329	6	256.886	6	10
15	Lazio 1	24	38	9	402.512	14	258.757	15	24
16	Lazio 2	12	20	5	376.055	7	268.610	7	13
17	Abruzzo	9	14	3	435.769	5	261.461	6	9
18	Molise	2	3	1	313.660	2	156.830	1	1
19	Campania 1	20	32	7	436.422	12	254.579	13	20
20	Campania 2	18	28	7	387.407	10	271.185	11	18
21	Puglia	27	42	10	405.256	16	253.285	17	26
22	Basilicata	4	6	1	578.036	2	289.018	3	4
23	Calabria	13	20	5	391.810	8	244.881	8	12
24	Sicilia 1	15	25	6	394.243	9	262.829	9	16
25	Sicilia 2	17	27	6	439.573	10	263.744	11	17
26	Sardegna	11	17	4	409.840	6	273.227	7	11
27	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	1	1	1	126.806	1	126.806	-	-
28	Trentino-Alto Adige/Südtirol	7	11	4	257.368	6	171.579	3	5
Totale nazionale		392	618	147	404.311	232	256.179	245	386

Applicando la legge elettorale vigente al numero di 400 deputati elettivi lì previsto (cui sono da sottrarre 8 deputati della circoscrizione Estero), si ha la seguente configurazione dei collegi uninominali, in rapporto alla popolazione della circoscrizione quale risultante dal censimento del 2011:

Seggi uninominali della Camera dei deputati secondo il disegno di legge A.S. n. 881-A e il ddl costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari

	popolazione	seggi uninominali	Popolazione media per seggio uninominale
Basilicata	578.036	1	578.036
Piemonte 1	2.247.780	5	449.556
Umbria	884.268	2	442.134
Sicilia 2	2.637.441	6	439.573
Campania 1	3.054.956	7	436.422
Abruzzo	1.307.309	3	435.769
Lombardia 3	2.175.099	5	435.019
Piemonte 2	2.116.136	5	423.227
Lombardia 1	3.805.895	9	422.877
Lombardia 2	2.088.579	5	417.715
Veneto 2	2.923.457	7	417.636
Sardegna	1.639.362	4	409.840
Lombardia 4	1.634.578	4	408.644
Toscana	3.672.202	9	408.022
Friuli Venezia Giulia	1.220.291	3	406.763
Puglia	4.052.566	10	405.256
Lazio 1	3.622.611	9	402.512
Emilia-Romagna	4.342.135	11	394.739
Sicilia 1	2.365.463	6	394.243
Liguria	1.570.694	4	392.673
Calabria	1.959.050	5	391.810
Campania 2	2.711.854	7	387.407
Veneto 1	1.932.447	5	386.489
Marche	1.541.319	4	385.329
Lazio 2	1.880.275	5	376.055
Molise	313.660	1	313.660
Trentino-Alto Adige	1.029.475	4	257.368
Valle d'Aosta	126.806	1	126.806
Totale nazionale	59.433.744	147	404.311

UNA DELEGA AL GOVERNO PER LA DETERMINAZIONE DEI COLLEGI

Infine il disegno di legge reca (all'articolo 3) una **delega al Governo per la determinazione dei collegi** – uninominali e plurinominali – **qualora** intervenga la promulgazione di una legge costituzionale modificativa del numero dei parlamentari.

La delega è condizionata ad una intervenuta promulgazione di siffatta legge costituzionale entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente disegno di legge approvato in legge.

Il termine per l'esercizio della delega è di **sessanta giorni** dall'entrata in vigore della legge costituzionale modificativa del numero dei parlamentari.

Per il Senato, ai fini della delegata determinazione dei collegi, i **criteri e principi direttivi** sono previsti mediante rinvio all'articolo 3, **comma 2**, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* della legge n. 165 del 2017 (recante appunto delega legislativa per la determinazione dei collegi, esercitata con decreto legislativo n. 189 del 2017).

Non è richiamata la lettera *a)* di quel comma, perché contenente una determinazione numerica fissa di collegi.

Viene comunque mantenuto il criterio lì previsto della ripartizione dei collegi uninominali nelle Regioni, proporzionalmente alla popolazione determinata sulla base dell'ultimo censimento generale della popolazione – fatti salvi i collegi uninominali delle Regioni che eleggano un solo senatore nonché del Trentino-Alto Adige, come del resto è nella disposizione vigente.

Le lettere della legge n. 165 richiamate, recanti i principi e criteri direttivi della delega, così recitano.

Lettera b):

Con esclusione delle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise, in ciascuna delle restanti Regioni sono costituiti collegi plurinominali formati dall'aggregazione di collegi uninominali contigui.

Il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna Regione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominali, sulla base della popolazione residente calcolata ai sensi della lettera *a)* [ossia secondo l'ultimo censimento generale], sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a due e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero dei collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio.

Ciascun collegio uninominale della regione è compreso in un collegio plurinominale.

Lettera c):

La popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinominale può scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto.

Lettera d):

Nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari.

I collegi uninominali e i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei Comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi.

Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi.

Lettera e):

Nella regione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena (ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 38 del 2001).

Si rammenta che in caso di approvazione del disegno di legge costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari, quale approvato dal Senato in prima lettura, il Friuli Venezia-Giulia verrebbe a disporre di un unico collegio uninominale.

Per la Camera dei deputati, ai fini della delegata determinazione dei collegi, i **criteri e principi direttivi** sono previsti mediante rinvio all'articolo 3, **comma 1**, lettere *b), c), d)* ed *e)* della legge n. 165 del 2017.

In ampia misura, i criteri sono i medesimi che per il Senato.

Così è per quanto riguarda: il contenimento al minimo del numero di collegi plurinominali nei quali sia assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio; la ricomprensione di ciascun collegio uninominale entro un collegio plurinominale; il limite del 20 per cento (in eccesso o in difetto) ai fini dello scostamento ammissibile della popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinominale rispetto alla media della

popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione; la coerenza di bacino territoriale e, di norma, l'omogeneità economico-sociale e storico-culturale; la continuità di territorio (salvo le porzioni insulari); il non frazionamento dei Comuni (salvo quelli di maggiore dimensione democratica); l'inclusione nel minor numero di collegi di minoranze linguistiche riconosciute; l'attenzione perché la minoranza linguistica slovena possa avere accesso ad un collegio uninominale in Friuli Venezia-Giulia.

Per alcuni altri criteri, si ha (nel dettato della legge n. 165 del 2017, cui il disegno di legge rinvia) una 'asimmetria' di previsione, tra Camera e Senato.

Infatti, per la Camera i collegi plurinominali sono costituiti (aggregando, come per il Senato, il territorio di collegi uninominali contigui) in modo tale che a ciascun plurinomiale sia assegnato, di norma, un numero di seggi (ulteriore rispetto a quelli uninominali) non inferiore a tre (anziché due, come previsto per il Senato) e non superiore a otto (com'è previsto anche per il Senato).

Ancora, per la Camera è disposto che nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige, Umbria, Molise e Basilicata sia costituito un unico collegio plurinomiale comprensivo di tutti i collegi uninominali della circoscrizione.

Infine, la norma vigente pone solo per la Camera il richiamo per la formazione dei collegi uninominali alle delimitazioni di collegi previste dal decreto legislativo n. 535 del 1993 (ove le circoscrizioni presentino un numero di collegi uninominali pari a quello allora previsto).

Quel rinvio si spiega perché il decreto legislativo n. 535 del 1993 ritagliò i collegi uninominali del Senato in numero di 232 (numero analogo a quello poi previsto, ma per la Camera, dalla legge medesima n. 165 del 2017).

Ancora la disposizione di delega recata dal disegno di legge prevede che si applichino le disposizioni dell'articolo 3, commi 3, 4 e 5 della legge n. 165 del 2017.

E dunque: ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di rideterminazione dei collegi, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Lo schema del decreto legislativo di rideterminazione dei collegi deve essere trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni

parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione.

Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

In caso di mancata espressione del parere parlamentare nel termine previsto, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

Inoltre, la disposizione di delega fa salva la disposizione recata dall'articolo 3, comma 6 della legge n. 165.

E dunque: il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della commissione di esperti.

La commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo.

Per la revisione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali "il Governo presenta un disegno di legge alle Camere".

La disposizione del disegno di legge prevede che il decreto legislativo di rideterminazione dei collegi – nel caso sopraggiunga una modificazione del numero dei parlamentari disposta con legge costituzionale – sia adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di siffatta legge costituzionale.

A fronte di tale previsione, il disegno di legge costituzionale relativo alla riduzione del numero dei parlamentari in corso di esame prevede che la quella riduzione abbia decorrenza dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successivi alla data di entrata in vigore nella nuova previsione costituzionale, e comunque non prima che siano da essa decorsi sessanta giorni (onde lasciar spazio alla rideterminazione dei collegi).

**RIFERIMENTI NORMATIVI
APPLICATIVI**

(VIGENTE DETERMINAZIONE DEI COLLEGI)

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017
Assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e ai collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione nonché alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei deputati

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per l'elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 4 marzo 2018;

Visti gli articoli 48, terzo comma, e 56 della Costituzione, come modificati, rispettivamente, dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, e dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2, e 23 gennaio 2001 n. 1;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 e le tabelle A e A.1 allegate al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 novembre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012, con il quale è stata determinata la popolazione legale della Repubblica sulla base dei risultati del censimento ISTAT alla data del 9 ottobre 2011;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5, comma 1, e 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, e l'art. 7 del regolamento di attuazione della predetta legge emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104;

Visto, altresì, il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in data 21 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2017, con il quale, ai sensi del citato art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, è stato individuato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero;

Vista la legge 3 novembre 2017, n. 165, recante «Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali»;

Vista la legge 5 dicembre 2017, n. 182 recante «Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia»;

Visto il decreto legislativo n. 189 del 12 dicembre 2017 (2), recante «Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell'art. 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante

modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2017;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è assegnato il numero dei seggi della Camera dei deputati, rispettivamente indicato nella tabella A allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Nell'ambito di ciascuna circoscrizione elettorale, nella tabella B allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno, è determinato per ogni singolo collegio plurinominali il numero complessivo dei seggi da attribuire, distinto tra seggi uninominali e seggi proporzionali.

Nell'ambito della circoscrizione Estero, alle ripartizioni comprendenti Stati e territori di cui all'art. 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è assegnato il numero dei seggi della Camera dei deputati, per ciascuna ripartizione, rispettivamente indicato nella tabella C allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

TABELLA A - ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Assegnazione dei seggi spettanti alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale

CIRCOSCRIZIONI		POPOLAZIONE 2011	QUOZIENTE: 96.171		SEGGI SPETTANTI
			Quozienti interi	Resti	
I	Piemonte 1	2.247.780	23	35.847	23
II	Piemonte 2	2.116.136	22	374	22
III	Lombardia 1	3.805.895	39	55.226(*)	40
IV	Lombardia 2	2.088.579	21	68.988(*)	22
V	Lombardia 3	2.175.099	22	59.337(*)	23
VI	Lombardia 4	1.634.578	16	95.842(*)	17
VII	Veneto 1	1.932.447	20	9.027	20
VIII	Veneto 2	2.923.457	30	38.327	30
IX	Friuli-Venezia Giulia	1.220.291	12	66.239(*)	13
X	Liguria	1.570.694	16	31.958	16
XI	Emilia-Romagna	4.342.135	45	14.440	45
XII	Toscana	3.672.202	38	17.704	38
XIII	Umbria	884.268	9	18.729	9
XIV	Marche	1.541.319	16	2.583	16
XV	Lazio 1	3.622.611	37	64.284(*)	38
XVI	Lazio 2	1.880.275	19	53.026(*)	20
XVII	Abruzzo	1.307.309	13	57.086(*)	14
XVIII	Molise	313.660	3	25.147	3
XIX	Campania 1	3.054.956	31	73.655(*)	32
XX	Campania 2	2.711.854	28	19.066	28
XXI	Puglia	4.052.566	42	13.384	42
XXII	Basilicata	578.036	6	1.010	6
XXIII	Calabria	1.959.050	20	35.630	20
XXIV	Sicilia 1	2.365.463	24	57.359(*)	25
XXV	Sicilia 2	2.637.441	27	40.824	27
XXVI	Sardegna	1.639.362	17	4.455	17
XXVII	Valle d'Aosta	126.806	1	30.635	1
XXVIII	Trentino-Alto Adige	1.029.475	10	67.765(*)	11
TOTALE		59.433.744	607		618

N.B. – Il quoziente per l'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni elettorali (96.171), ai fini dell'art. 56, quarto comma, della Costituzione e ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, è ottenuto dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risultante dall'ultimo censimento generale, per 618, numero corrispondente a quello dei deputati da eleggere (630) detratto il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero (12). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 11, danno titolo all'assegnazione alle circoscrizioni di un seggio in più.

TABELLA B - ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
 Determinazione dei seggi spettanti ai collegi plurinominali

CIRCO- SCRIZIONI	COLLEGI PLURI- NOMINALI	Popo- lazione 2011	Totale seggi spet- tanti	Quoziente per l'assegnazione dei seggi ai collegi plurinominali		Totale seggi spettanti ai collegi plurinominali	Seggi uni- nomi- nali	Seggi propor- zionali
				Quozienti interi	Resti			
1	Piemonte 1			Quoziente:	97.729			
	Piemonte 1 - 01	1.148.880		11	73.861(*)	12	5	7
	Piemonte 1 - 02	1.098.900		11	23.881	11	4	7
	Totale	2.247.780	23	22		23	9	14
2	Piemonte 2			Quoziente:	96.188			
	Piemonte 2 - 01	1.115.105		11	57.037(*)	12	4	8
	Piemonte 2 - 02	1.001.031		10	39.151	10	4	6
	Totale	2.116.136	22	21		22	8	14
3	Lombardia 1			Quoziente:	95.147			
	Lombardia 1 - 01	839.843		8	78.667(*)	9	3	6
	Lombardia 1 - 02	991.654		10	40.184	10	4	6
	Lombardia 1 - 03	1.125.385		11	78.768(*)	12	5	7
	Lombardia 1 - 04	849.013		8	87.837(*)	9	3	6
	Totale	3.805.895	40	37		40	15	25
4	Lombardia 2			Quoziente:	94.935			
	Lombardia 2 - 01	871.886		9	17.471	9	3	6
	Lombardia 2 - 02	1.216.693		12	77.473(*)	13	5	8
	Totale	2.088.579	22	21		22	8	14
5	Lombardia 3			Quoziente:	94.569			
	Lombardia 3 - 01	1.062.990		11	22.731	11	4	7
	Lombardia 3 - 02	1.112.109		11	71.850(*)	12	4	8
	Totale	2.175.099	23	22		23	8	15
6	Lombardia 4			Quoziente:	96.151			
	Lombardia 4 - 01	832.231		8	63.023(*)	9	3	6
	Lombardia 4 - 02	802.347		8	33.139	8	3	5
	Totale	1.634.578	17	16		17	6	11
7	Veneto 1			Quoziente:	96.622			
	Veneto 1 - 01	988.114		10	21.894	10	4	6
	Veneto 1 - 02	944.333		9	74.735(*)	10	4	6
	Totale	1.932.447	20	19		20	8	12
8	Veneto 2			Quoziente:	97.448			
	Veneto 2 - 01	921.361		9	44.329	9	3	6
	Veneto 2 - 02	859.205		8	79.621(*)	9	3	6

CIRCO- SCRIZIONI	COLLEGI PLURI- NOMINALI	Popo- lazione 2011	Totale seggi spet- tanti	Quoziente per l'assegnazione dei seggi ai collegi plurinominali		Totale seggi spettanti ai collegi plurinominali	Seggi uni- nomi- nali	Seggi propor- zionali
				Quozienti interi	Resti			
	Veneto 2 - 03	1.142.891		11	70.963(*)	12	5	7
	Totale	2.923.457	30	28		30	11	19
9	Friuli Venezia Giulia			Quoziente:	93.868			
	Friuli-Venezia Giulia - 01	1.220.291				13	5	8
	Totale	1.220.291	13			13	5	8
10	Liguria			Quoziente:	98.168			
	Liguria - 01	782.132		7	94.956(*)	8	3	5
	Liguria - 02	788.562		8	3.218	8	3	5
	Totale	1.570.694	16	15		16	6	10
11	Emilia Romagna			Quoziente:	96.491			
	Emilia-Romagna 01	1.097.268		11	35.867	11	4	7
	Emilia-Romagna 02	1.039.258		10	74.348(*)	11	4	7
	Emilia-Romagna 03	976.243		10	11.333	10	4	6
	Emilia-Romagna 04	1.229.366		12	71.474(*)	13	5	8
	Totale	4.342.135	45	43		45	17	28
12	Toscana			Quoziente:	96.636			
	Toscana - 01	1.096.381		11	33.385	11	4	7
	Toscana - 02	774.839		8	1.751	8	3	5
	Toscana - 03	982.472		10	16.112	10	4	6
	Toscana - 04	818.510		8	45.422(*)	9	3	6
	Totale	3.672.202	38	37		38	14	24
13	Umbria			Quoziente:	98.252			
	Umbria - 01	884.268				9	3	6
	Totale	884.268	9			9	3	6
14	Marche			Quoziente:	96.332			
	Marche - 01	779.662		8	9.006	8	3	5
	Marche - 02	761.657		7	87.333(*)	8	3	5
	Totale	1.541.319	16	15		16	6	10
15	Lazio 1			Quoziente:	95.331			
	Lazio 1 - 01	1.273.494		13	34.191	13	5	8

CIRCO- SCRIZIONI	COLLEGI PLURI- NOMINALI	Popo- lazione 2011	Totale seggi spet- tanti	Quoziente per l'assegnazione dei seggi ai collegi plurinominali		Totale seggi spettanti ai collegi plurinominali	Seggi uni- nomi- nali	Seggi propor- zionali
				Quozienti interi	Resti			
	Lazio 1 - 02	1.232.144		12	68.172(*)	13	5	8
	Lazio 1 - 03	1.116.973		11	68.332(*)	12	4	8
	Totale	3.622.611	38	36		38	14	24
16	Lazio 2			Quoziente:	94.013			
	Lazio 2 - 01	842.882		8	90.776(*)	9	3	6
	Lazio 2 - 02	1.037.393		11	3.250	11	4	7
	Totale	1.880.275	20	19		20	7	13
17	Abruzzo			Quoziente:	93.379			
	Abruzzo - 01	751.535		8	4.503	8	3	5
	Abruzzo - 02	555.774		5	88.879(*)	6	2	4
	Totale	1.307.309	14	13		14	5	9
18	Molise			Quoziente:	104.553			
	Molise - 01	313.660				3	2	1
	Totale	313.660	3			3	2	1
19	Campania 1			Quoziente:	95.467			
	Campania 1 - 01	1.156.534		12	10.930	12	4	8
	Campania 1 - 02	962.003		10	7.333	10	4	6
	Campania 1 - 03	936.419		9	77.216(*)	10	4	6
	Totale	3.054.956	32	31		32	12	20
20	Campania 2			Quoziente:	96.851			
	Campania 2 - 01	729.301		7	51.344(*)	8	3	5
	Campania 2 - 02	904.921		9	33.262	9	3	6
	Campania 2 - 03	1.077.632		11	12.271	11	4	7
	Totale	2.711.854	28	27		28	10	18
21	Puglia			Quoziente:	96.489			
	Puglia - 01	1.021.785		10	56.895	10	4	6
	Puglia - 02	1.039.285		10	74.395(*)	11	4	7
	Puglia - 03	1.044.467		10	79.577(*)	11	4	7
	Puglia - 04	947.029		9	78.628(*)	10	4	6
	Totale	4.052.566	42	39		42	16	26
22	Basilicata			Quoziente:	96.339			
	Basilicata - 01	578.036				6	2	4
	Totale	578.036	6			6	2	4
23	Calabria			Quoziente:	97.952			
	Calabria - 01	941.190		9	59.622(*)	10	4	6

CIRCO- SCRIZIONI	COLLEGI PLURI- NOMINALI	Popo- lazione 2011	Totale seggi spet- tanti	Quoziente per l'assegnazione dei seggi ai collegi plurinominali		Totale seggi spettanti ai collegi plurinominali	Seggi uni- nomi- nali	Seggi propor- zionali
				Quozienti interi	Resti			
	Calabria - 02	1.017.860		10	38.340	10	4	6
	Totale	1.959.050	20	19		20	8	12
24	Sicilia 1			Quoziente:	94.618			
	Sicilia 1 - 01	681.119		7	18.793	7	3	4
	Sicilia 1 - 02	874.426		9	22.864	9	3	6
	Sicilia 1 - 03	809.918		8	52.974(*)	9	3	6
	Totale	2.365.463	25	24		25	9	16
25	Sicilia 2			Quoziente:	97.683			
	Sicilia 2 - 01	823.275		8	41.811(*)	9	3	6
	Sicilia 2 - 02	819.019		8	37.555	8	3	5
	Sicilia 2 - 03	995.147		10	18.317	10	4	6
	Totale	2.637.441	27	26		27	10	17
26	Sardegna			Quoziente:	96.433			
	Sardegna - 01	890.256		9	22.359	9	3	6
	Sardegna - 02	749.106		7	74.075(*)	8	3	5
	Totale	1.639.362	17	16		17	6	11
28	Trentino- Alto Adige			Quoziente:	93.588			
	Trentino-Alto Adige - 01	1.029.475				11	6	5
	Totale	1.029.475	11			11	6	5

N.B. – Il quoziente per la determinazione dei seggi ai collegi plurinominali, nell'ambito di ogni circoscrizione elettorale, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, è ottenuto dividendo il numero degli abitanti della circoscrizione elettorale, quale risultante dall'ultimo censimento generale, per il numero dei seggi spettanti alla circoscrizione stessa. Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che danno titolo alla determinazione in favore dei collegi plurinominali di un seggio in più.

Il numero dei seggi proporzionali, in ciascun collegio plurinominali, è ottenuto sottraendo il numero dei seggi uninominali dal totale dei seggi spettanti al collegio plurinominali stesso.

TABELLA C - ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Assegnazione alle ripartizioni della circoscrizione estero del numero dei seggi spettanti
per l'elezione della camera dei deputati

RIPARTIZIONI	CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO <i>(elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, legge 27/12/2001, n. 459)</i>	SEGGI ASSEGNATI <i>(ex art. 6, comma 2, legge 27/12/2001, n. 459)</i>	QUOZIENTE: 526.122		TOTALE SEGGI SPETTANTI
			Quozienti interi	Resti	
EUROPA	2.685.815	1	4	198.847	5
AMERICA MERIDIONALE	1.559.068	1	2	315.584 (*)	4
AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	451.062	1	0	451.062 (*)	2
AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE	277.997	1	0	277.997	1
TOTALE	4.973.942	4	6		12

N.B. – Il quoziente per l'assegnazione dei seggi alle ripartizioni (621.742), ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è ottenuto dividendo il numero dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, della stessa legge, per 8, numero corrispondente a quello dei deputati da eleggere nella circoscrizione Estero (12) detratto il numero dei seggi previamente assegnati a ciascuna ripartizione (4). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 2, danno titolo all'assegnazione alla relativa ripartizione di un seggio in più.

**Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017
*Assegnazione alle regioni del territorio nazionale e ai collegi plurinominali di ciascuna regione nonché alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica***

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per l'elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 4 marzo 2018;

Visti gli articoli 48, terzo comma, 57 e 131 della Costituzione, come modificati, rispettivamente, dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2 e 23 gennaio 2001, n. 1, e dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3;

Visti gli articoli 1 e 2 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 422, recante «Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione altoatesina»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 novembre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012, con il quale è stata determinata la popolazione legale della Repubblica sulla base dei risultati del censimento ISTAT alla data del 9 ottobre 2011;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5, comma 1, e 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, e l'art. 7 del regolamento di attuazione della predetta legge emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104;

Visto, altresì, il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in data 21 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2017, con il quale, ai sensi del citato art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, è stato individuato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero;

Vista la legge 3 novembre 2017, n. 165, recante «Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali»;

Vista la legge 5 dicembre 2017, n. 182 recante «Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia»;

Visto il decreto legislativo n. 189 del 12 dicembre 2017 (2), recante «Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell'art. 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2017;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Alle regioni di cui all'art. 131 della Costituzione è assegnato il numero dei seggi del Senato della Repubblica, rispettivamente indicato nella tabella A allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno, in cui sono ricompresi il seggio assegnato alla Regione Valle d'Aosta, costituita in unico collegio uninominale, e i due seggi assegnati alla Regione Molise.

Nell'ambito di ciascuna regione, nella tabella B allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno, è determinato per ogni collegio plurinominali il numero complessivo dei seggi da attribuire, distinto tra seggi uninominali e seggi proporzionali.

Nell'ambito della circoscrizione Estero, alle ripartizioni comprendenti Stati e territori di cui all'art. 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è assegnato il numero dei seggi del Senato della Repubblica, per ciascuna ripartizione, rispettivamente indicato nella tabella C allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

TABELLA A ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
Assegnazione dei seggi spettanti alle regioni del territorio nazionale

REGIONI	POPOLAZIONE 2011	SEGGI ASSE- GNATI Ex art. 57, terzo comma, della Costituzione	QUOZIENTE: 198.853		TOTALE SEGGI SPETTANTI
			Quozienti interi	Resti	
Piemonte	4.363.916		21	188.003(*)	22
Valle d'Aosta	126.806	1			1
Lombardia	9.704.151		48	159.207(*)	49
Trentino-Alto Adige	1.029.475	7			7
Veneto	4.855.904		24	83.432	24
Friuli-Venezia Giulia	1.220.291	7			7
Liguria	1.570.694		7	178.723(*)	8
Emilia-Romagna	4.342.135		21	166.222(*)	22
Toscana	3.672.202		18	92.848	18
Umbria	884.268	7			7
Marche	1.541.319		7	149.348(*)	8
Lazio	5.502.886		27	133.855(*)	28
Abruzzo	1.307.309		6	114.191(*)	7
Molise	313.660	2			2
Campania	5.766.810		29	73	29
Puglia	4.052.566		20	75.506	20
Basilicata	578.036	7			7
Calabria	1.959.050		9	169.373(*)	10
Sicilia	5.002.904		25	31.479	25
Sardegna	1.639.362		8	48.538	8
ITALIA	59.433.744	31	270		309

N.B. – Il quoziente per l'assegnazione dei seggi alle regioni (198.853), ai fini dell'art. 57, quarto comma, della Costituzione e ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è ottenuto dividendo il totale della popolazione delle regioni per le quali non trova applicazione l'art. 57, terzo comma, della Costituzione, quale risultante dall'ultimo censimento generale, per 278, numero corrispondente a quello dei senatori della Repubblica da eleggere (315) detratto il numero dei seggi previamente assegnati alle regioni ex art. 57, terzo comma, della Costituzione (31) e il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero (6). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 8, danno titolo all'assegnazione alle regioni di un seggio in più.

TABELLA B - ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
DETERMINAZIONE DEI SEGGI SPETTANTI AI COLLEGI PLURINOMINALI

CIRCO- SCRIZIONI	COLLEGI PLURI- NOMINALI	Popo- lazione 2011	Totale seggi spet- tanti	Quoziente per l'assegnazione dei seggi ai collegi plurinominali		Totale seggi spettanti ai collegi plurinominali	Seggi uni- nominali	Seggi propor- zionali
				Quozienti interi	Resti			
Piemonte				Quoziente:	198.359			
	Piemonte - 01	2.247.780		11	65.831	11	4	7
	Piemonte - 02	2.116.136		10	132.546(*)	11	4	7
	Totale	4.363.916	22	21		22	8	14
Lombardia				Quoziente:	198.043			
	Lombardia 1 - 01	1.634.578		8	50.234	8	3	5
	Lombardia 1 - 02	2.175.099		10	194.669(*)	11	4	7
	Lombardia 1 - 03	2.088.579		10	108.149	10	4	6
	Lombardia 1 - 04	2.091.136		10	110.706(*)	11	4	7
	Lombardia 1 - 05	1.714.759		8	130.415(*)	9	3	6
	Totale	9.704.151	49	46		49	18	31
Trentino-Alto Adige				Quoziente:	147.067			
	Trentino-Alto Adige - 01	1.029.475				7	6	1
	Totale	1.029.475	7			7	6	1
Veneto				Quoziente:	202.329			
	Veneto - 01	2.174.796		10	151.506(*)	11	4	7
	Veneto - 02	2.681.108		13	50.831	13	5	8
	Totale	4.855.904	24	23		24	9	15
Friuli-Venezia Giulia				Quoziente:	174.327			
	Friuli-Venezia Giu- lia - 01	1.220.291				7	2	5
	Totale	1.220.291	7			7	2	5
Liguria				Quoziente:	196.336			
	Liguria - 01	1.570.694				8	3	5
	Totale	1.570.694	8			8	3	5
Emilia-Ro- magna				Quoziente:	197.369			
	Emilia-Romagna 01	2.349.477		11	178.418(*)	12	4	8
	Emilia-Romagna 02	1.992.658		10	18.968	10	4	6
	Totale	4.342.135	22	21		22	8	14
Toscana				Quoziente:	204.011			
	Toscana - 01	2.078.853		10	38.743	10	4	6

CIRCO- SCRIZIONI	COLLEGI PLURI- NOMINALI	Popo- lazione 2011	Totale seggi spet- tanti	Quoziente per l'assegnazione dei seggi ai collegi plurinominali		Totale seggi spettanti ai collegi plurinominali	Seggi uni- nominali	Seggi propor- zionali
				Quozienti interi	Resti			
	Toscana - 02	1.593.349		7	165.272(*)	8	3	5
	Totale	3.672.202	18	17		18	7	11
Umbria				Quoziente:	126.324			
	Umbria - 01	884.268				7	2	5
	Totale	884.268	7			7	2	5
Marche				Quoziente:	192.664			
	Marche - 01	1.541.319				8	3	5
	Totale	1.541.319	8			8	3	5
Lazio				Quoziente:	196.531			
	Lazio 1 - 01	1.656.777		8	84.529	8	3	5
	Lazio 1 - 02	1.663.766		8	91.518(*)	9	3	6
	Lazio 1 - 03	2.182.343		11	20.502	11	4	7
	Totale	5.502.886	28	27		28	10	18
Abruzzo				Quoziente:	186.758			
	Abruzzo - 01	1.307.309				7	2	5
	Totale	1.307.309	7			7	2	5
Molise				Quoziente:	156.830			
	Molise - 01	313.660				2	1	1
	Totale	313.660	2			2	1	1
Campania				Quoziente:	198.855			
	Campania - 01	1.634.222		8	43.382	8	3	5
	Campania - 02	2.118.537		10	129.987(*)	11	4	7
	Campania - 03	2.014.051		10	25.501	10	4	6
	Totale	5.766.810	29	28		29	11	18
Puglia				Quoziente:	202.628			
	Puglia - 01	1.968.814		9	145.162(*)	10	4	6
	Puglia - 02	2.083.752		10	57.472	10	4	6
	Totale	4.052.566	20	19		20	8	12
Basilicata				Quoziente:	82.576			
	Basilicata - 01	578.036				7	1	6
	Totale	578.036	7			7	1	6
Calabria				Quoziente:	195.905			
	Totale	1.959.050	10			10	4	6
Sicilia				Quoziente:	200.116			
	Sicilia - 01	2.589.401		12	188.009(*)	13	5	8
	Sicilia - 02	2.413.503		12	12.111	12	4	8

CIRCO- SCRIZIONI	COLLEGI PLURI- NOMINALI	Popo- lazione 2011	Totale seggi spet- tanti	Quoziente per l'assegnazione dei seggi ai collegi plurinominali		Totale seggi spettanti ai collegi plurinominali	Seggi uni- nominali	Seggi propor- zionali
				Quozienti interi	Resti			
	Totale	5.002.904	25	24		25	9	16
Sardegna				Quoziente:	204.920			
	Sardegna - 01	1.639.362				8	3	5
	Totale	1.639.362	8			8	3	5
ITALIA		59.306.938	308			308	115	193

N.B. – Il quoziente per la determinazione dei seggi ai collegi plurinominali, nell'ambito di ogni regione, ai sensi dell'art. 1, comma 2-ter, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è ottenuto dividendo il numero degli abitanti della regione, quale risultante dall'ultimo censimento generale, per il numero dei seggi spettanti alla regione stessa. Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che danno titolo alla determinazione in favore dei collegi plurinominali di un seggio in più.

Il numero dei seggi proporzionali, in ciascun collegio plurinominali, è ottenuto sottraendo il numero dei seggi uninominali dal totale dei seggi spettanti al collegio plurinominali stesso.

TABELLA C - ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
Assegnazione alle ripartizioni della circoscrizione estero del numero dei seggi spettanti
per l'elezione del senato della repubblica

RIPARTIZIONI	CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO <i>(elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, legge 27/12/2001, n. 459)</i>	SEGGI ASSEGNATI <i>(ex art. 6, comma 2, legge 27/12/2001, n. 459)</i>	QUOZIENTE: 526.122		TOTALE SEGGI SPETTANTI
			Quozienti interi	Resti	
EUROPA	2.685.815	1	1	198.844	2
AMERICA MERIDIONALE	1.559.068	1	0	1.559.068 (*)	2
AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	451.062	1	0	451.062 (*)	1
AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE	277.997	1	0	277.997	1
TOTALE	4.973.942	4	1		6

N.B. – Il quoziente per l'assegnazione dei seggi alle ripartizioni (2.486.971), ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è ottenuto dividendo il numero dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, della stessa legge, per 2, numero corrispondente a quello dei senatori da eleggere nella circoscrizione Estero (6) detratto il numero dei seggi previamente assegnati a ciascuna ripartizione (4). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 1, danno titolo all'assegnazione alla relativa ripartizione di un seggio in più.